



# ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON G. ANDREOLI"**

Elaborato dal Collegio Docenti della Scuola secondaria di primo grado, nella seduta dell'8 novembre 2023.

Riferimento normativo "Statuto delle studentesse e degli studenti" D.P.R. 249/1998, con le successive modifiche apportate dal D.P.R.235/2007 e Nota interpretativa del MIUR.

Revisionato dal CDI nella seduta del 17 Aprile 2024 delibera n. 42

### **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

La scuola, in collaborazione con la famiglia, tende alla formazione e all'educazione dei giovani che le sono affidati.

Il Regolamento di disciplina si occupa dei comportamenti degli allievi durante la normale attività scolastica o altra attività che ha però ricadute nella vita della scuola.

Nell'applicazione del regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello, non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma soprattutto quello di portare l'allievo al riconoscimento e alla consapevolezza dell'azione compiuta ed eventualmente sanzionata.

Sono oggetto del presente regolamento e sanzionabili ai sensi dello stesso tutti i comportamenti commessi in qualsiasi momento dell'attività didattica indipendentemente dal luogo fisico in cui avviene il fatto.

### **2. FONTI**

Il Regolamento di disciplina recepisce le indicazioni dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24.6.1998 n. 249 e successive modifiche ed integrazioni DPR 21.11.2007, n. 235) e dal Decreto legislativo n. 62/2017 attinente alla valutazione del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico provvederà alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in osservanza dell'articolo 361 c.p.

### **3. PRINCIPI ORDINATORI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, intesa quale unione di tutti i suoi partecipanti: alunne/i, insegnanti, genitori, personale scolastico.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

REIC85200P - reic85200p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003066 - 20/04/2024 - II.1 - U



# ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, irrogate nella immediatezza del fatto e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

In caso di gravi e reiterate violazioni, sono applicate sanzioni che possono prevedere anche l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica.

In caso di ricorrenti richiami per violazioni al regolamento scolastico sarà riunito, su convocazione del Dirigente, il Consiglio di Classe cui l'alunna/alunno appartiene in presenza dei genitori, ad esclusione dei genitori il cui figlio è il soggetto che ha commesso la violazione, e saranno adottati i necessari provvedimenti disciplinari nel rispetto del procedimento di cui all'art. 7, anche tenuto conto della situazione personale dell'alunna/alunno.

Come da successivo art. 6, il Consiglio di classe può decidere anche per attività alternative e "riparatorie", di rilevanza sociale, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica e del mondo del volontariato, quali la pulizia delle aule o degli spazi comuni, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o tramite associazioni del territorio, attività di segreteria, riordino di cataloghi e archivi presenti nelle scuole o nelle biblioteche comunali, produzione di elaborati, di composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola al fine di responsabilizzare l'alunna/alunno.

## 4. SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari in ordine di gravità sono:

- a) Provvedimenti immediati adottati dal docente per le violazioni meno gravi e/o più frequenti: richiamo verbale, eccetera.
- b) Richiamo sul Registro di classe.
- c) Nota disciplinare sul Registro di classe.
- d) Convocazione dei genitori.
- e) Sospensione dalle attività para scolastiche.
- f) Allontanamento da scuola fino a 15 giorni.
- g) Allontanamento da scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
- h) Allontanamento da scuola fino al termine dell'anno scolastico.
- i) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale.

Al fine del presente regolamento il *Colloquio con i Genitori o con il Tutore*, come previsto nell'allegata *Tabella dei comportamenti oggetto di sanzione disciplinare, parte integrante del presente regolamento*, non è inteso quale sanzione disciplinare ma come iniziativa del Consiglio di Classe al fine di sensibilizzare la famiglia su un determinato comportamento sanzionabile tenuto dall'alunna/alunno.

Per la medesima violazione le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) possono essere applicate cumulativamente oppure congiuntamente alle sanzioni più gravi.

All'applicazione della sanzione consegue, a seconda della valutazione del Collegio dei Docenti al momento dello scrutinio, l'abbassamento del voto di comportamento

## 5. PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

REIC85200P - reic85200p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003066 - 20/04/2024 - II.1 - U



# ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

Ferma la procedura di contestazione disciplinare e l'applicazione della sanzione, al momento della commissione del fatto il docente può porre in essere tutte le azioni immediate ed adeguate al fine della cessazione della violazione quali, a titolo esemplificativo, il ritiro momentaneo del cellulare, della sigaretta, dello strumento utilizzato per commettere il danno, eccetera.

In caso di gravi atti di violenza che possono costituire pregiudizio per l'incolumità degli altri, la dirigente o un docente da lei delegato è autorizzato a sospendere immediatamente l'alunna/alunno dalle lezioni, dandone comunicazione ai genitori o a chi esercita potestà genitoriale, in attesa delle deliberazioni degli organi

competenti.

## 6. CONSEGUENZE RIPARATORIE

Ferma la procedura di contestazione disciplinare e l'applicazione della sanzione, il consiglio di classe può decidere e deliberare l'attività riparatoria più adeguata avuto riguardo al fatto commesso ed al percorso educativo dell'alunna/alunno.

In caso di furto o danneggiamento di beni o strutture scolastiche o di terzi in genere, è sempre previsto il risarcimento economico del danno provocato o la restituzione di quanto sottratto.

A seconda del fatto commesso, delle circostanze e della personalità dell'alunna/alunno, il Consiglio di Classe può suggerire ai genitori o al tutore l'opportunità di un consulto con lo Sportello Psicologico interno all'Istituto.

## 7. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In obbedienza al principio che vieta di sottoporre a sanzioni chi non è stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, le sanzioni disciplinari di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 4 sono comminate all'esito della seguente procedura:

- Informazione immediata ai genitori o al tutore dell'alunna/alunno, con contatto personale e/o telefonico.
- Contestazione del fatto ai genitori o al tutore entro due giorni dalla sua commissione, alla presenza di almeno due docenti. In caso di impedimento di uno dei soggetti interessati, invio a mezzo mail della contestazione scritta nello stesso termine.
- Convocazione del consiglio di classe e deliberazione della sanzione
- Convocazione dei genitori o del tutore dell'alunna/alunno per comunicare il provvedimento disciplinare adottato.
- Esecuzione del provvedimento disciplinare adottato.
- Applicazione delle conseguenze riparatorie di cui all'articolo 6 e/o abbassamento del voto di comportamento ai sensi dell'Art. 4

Le fasi del procedimento disciplinare di cui al precedente comma lettera da a) ad e), ad eccezione della Sospensione dalle attività para scolastiche e dell'Allontanamento da scuola fino a 15 giorni, devono esaurirsi entro 5 giorni scolastici dalla commissione del fatto.

## 8. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI (precedente ART. 4, lett. e)

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Consiglio di Classe ai sensi del precedente art. 7, il quale avrà cura di tenere i rapporti con l'alunna/alunno e i genitori (o tutori) al fine di

REIC85200P - reic85200p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003066 - 20/04/2024 - IL.1 - U



# ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

preparare il rientro dello studente.

## **9. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE AI 15 GIORNI - (Art. 4 – Comma 9 Statuto Studenti e Studentesse, nel seguito, *lo Statuto*)**

La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) Devono essere stati commessi "reati" che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)
- b) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno eventualmente svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## **10. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 – Comma 9 bis Statuto)**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile a tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico non può determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

## **11. ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI. (Art. 4 – Comma 9 bis e 9 ter Statuto)**

Nei casi più gravi di quelli già indicati nelle sanzioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10 ed al ricorrere delle stesse



# ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis Statuto).

Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter Statuto).

## 12. IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o del tutore all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all'Organo di Garanzia interno alla scuola, per via cartacea o telematica, firmato da entrambi i genitori o dal tutore entro 15 giorni di calendario dal completamento del procedimento disciplinare.

Dal momento della presentazione del ricorso viene sospesa l'applicazione della sanzione in attesa dell'espressione dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia si riunisce entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso.

## 13. ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia ha durata triennale, pari a quella del Consiglio di Istituto e decade automaticamente con lo stesso. Il Consiglio d'Istituto di nuova formazione nella sua prima seduta procede a costituire l'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è costituito da due docenti di scuola secondaria di primo grado eletti dal collegio docenti e due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto. Per ogni componente è nominato un membro supplente, per il caso di conflitto di interessi.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente che ne cura la convocazione e l'esecuzione delle deliberazioni. L'Organo di Garanzia decide alla presenza della totalità dei suoi membri.

L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dall'impugnazione della sanzione disciplinare, accogliendo o respingendo l'impugnazione con delibera scritta succintamente motivata. Le delibere sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente. Non è prevista astensione dal voto.

In caso di annullamento della sanzione, il Dirigente Scolastico emette uno specifico atto di annullamento della sanzione impropriamente irrogata, riportando le specifiche indicazioni dell'organo di garanzia

Se l'impugnazione della sanzione disciplinare vede coinvolto un membro dell'Organo di Garanzia e/o un suo familiare, subentra automaticamente un membro supplente.

## 14. COMPORTAMENTO DELL'ALUNNA/O.

Oltre al rispetto delle norme disciplinari di cui al presente regolamento, le alunne e gli alunni sono tenuti ad adottare un linguaggio, un abbigliamento e più in generale un comportamento decoroso, educato, adeguato



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORREGGIO 2"

Via Conte Ippolito, 16/A – 42015 Correggio (RE)  
Cod. Mecc. REIC85200P C.F.91160730353 Tel. 0522-692433

all'ambiente scolastico.

REIC85200P - reic85200p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003066 - 20/04/2024 - II.1 - U